



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 27/11/2017

FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 14 giugno 2011, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari ad € 32.520,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 271,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente con decorrenza 31 ottobre 2015 dopo il pagamento della rata n. 48. L'intermediario resistente riconosceva rimborsi per € 706,15.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo redatto dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, oltre interessi. La pretesa è quantificata in € 1.982,33, oltre ad € 271,00 relativi ad una quota insoluta.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo di aver già rimborsato quanto dovuto; si dichiara tuttavia disponibile a riconoscere – a titolo di liberalità – l'ulteriore importo di € 123,01; dà altresì atto dell'avvenuto rimborso della quota insoluta (€ 271,00), nonché delle spese assicurative per € 210,86.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.
2. In via preliminare, il Collegio dà atto dell'avvenuto rimborso – da parte dell'intermediario – della quota insoluta, pari ad € 271,00 (all. 10 intermediario).



3. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
4. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011).
5. Sulla base di tale orientamento, il Collegio ritiene, in linea di principio, che: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso dei costi assicurativi sia tenuto l’intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell’ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) l’importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).
6. Ciò premesso, oggetto della pretesa di rimborso sono le seguenti commissioni: (i) intermediario mutuante; (ii) mandataria accensione del finanziamento; (iii) mandataria gestione del finanziamento; (iv) provvigioni dell’agente/mediatore creditizio. Dopo attento esame delle clausole corrispondenti, il Collegio ritiene di qualificare come *recurring* le commissioni *sub* (i), (ii) e (iii), in quanto fanno riferimento ad attività che si estendono anche durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale. Nessun rimborso è invece dovuto in relazione alla voce *sub* (iv), posto che la clausola contrattuale prevede il rimborso dell’importo versato a tale titolo solo per la parte eccedente la soglia del 7,90% rispetto al capitale lordo mutuato (soglia non raggiunta nel caso di specie).
7. Quanto al premio assicurativo, la clausola contrattuale rinvia alla modulistica predisposta dalla compagnia di assicurazioni, ma tale documentazione non è stata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

versata in atti. La relativa quantificazione, pertanto, deve essere effettuata con il metodo *pro rata temporis*.

8. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.387,62, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Commissioni intermediario mandante				813,00	487,80		487,80	0,00
Commissioni mandataria di accensione del finanziamento				1.756,24	1.053,74			1.053,74
Commissioni mandataria di gestione del finanziamento				568,94	341,36		218,35	123,01
Oneri assicurativi				540,48		210,86		210,86
Totale								1.387,62

Nel conteggio è stato inserito anche il rimborso del premio assicurativo, in quanto non vi è evidenza del fatto che la parte ricorrente abbia incassato la somma inviata dalla compagnia assicuratrice a mezzo di assegno circolare; se tuttavia tale incasso fosse avvenuto, l'importo in questione dovrà essere scomputato dal totale dovuto dall'intermediario.

9. Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario, ove non vi abbia già provveduto, corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.387,62, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA